

Allegato 2 – Schema di contratto

PROPOSTA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

per l'incarico di Rilevatore per l'effettuazione del "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2022: Rilevazione areale (codice Psn: IST-02493) e Rilevazione da lista (codice Psn: IST- 02494)".

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di _____ in San Vito al Torre, presso la sede Municipale in via Roma n. 45

TRA

Dott.ssa Francesca Russian, che agisce in questo atto per conto e nell'interesse del Comune di San Vito al Torre, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica, giusto decreto del Sindaco n. 1/2022, C.F. dell'Ente 81001230309

E

Sig. /Sig.ra _____, nato/a a _____

Il _____ e residente a _____ in via/piazza _____

_____, CF _____

PREMESSO

- Che il Comune di San Vito al Torre, a seguito di avviso pubblico, ha predisposto la graduatoria di soggetti disponibili a svolgere attività di rilevazione per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022;
- Che il Comune ha ricevuto la disponibilità dal sig./dalla sig.ra _____;
- Che l'incarico di cui si tratta costituisce prestazione d'opera occasionale di cui all'art. 2222 del Codice civile;

Ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. Il Comune di San Vito al Torre affida a _____, che accetta, l'incarico di prestazione d'opera occasionale per l'espletamento delle funzioni di Rilevatore in relazione al Censimento permanente anno 2022. L'Ufficio Comunale di Censimento (di seguito UCC) riconosce che la S.V. ha la competenza adeguata per effettuare l'attività di rilevazione e intende avvalersi della Sua collaborazione per l'effettuazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2022.

L'attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici, abitazioni, numeri civici) attraverso un'attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette. Le indagini sono quelle definite nel Piano Generale di Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni approvato da ISTAT il 22 marzo 2022 e consistono in:

- Rilevazione Areale (A): ossia ricognizione preliminare dell'area di rilevazione, rilevazione porta a porta con intervista, verifica della lista di individui e delle incongruenze tra individui rilevati e archivio comunale;
- Rilevazione da Lista (L): in caso di mancata risposta delle famiglie estratte intervista faccia a faccia del rilevatore.

2. I compiti assegnati al Rilevatore sono:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
 - garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione;
 - gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini (SGI) predisposto dall'Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista assegnati;
 - effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
 - effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, e massima collaborazione;
 - raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzi propri in qualsiasi zona assegnata del territorio comunale;
 - segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
 - svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal personale di staff dell'UCC inerente alle rilevazioni.
- concludere la rilevazione nei tempi stabiliti.

3. Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto da ISTAT nel Piano generale di Censimento (PGC), nelle apposite circolari e nel materiale ed indicazioni/istruzioni fornito in sede di formazione.

4. I luoghi di svolgimento dell'incarico sono ricompresi nel territorio del Comune di San Vito al Torre.

ART. 2 QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Le Parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto, e quindi l'attività del Rilevatore, al campo del lavoro autonomo non abituale (art. 2222 Cod. Civ.), escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

ART. 3 ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il Rilevatore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli con adeguata flessibilità, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza obblighi di orario, né di esclusività, salvo il minimo necessario coordinamento esercitato dall'UCC.

2. Il Rilevatore si impegna, in ogni caso, ad effettuare l'incarico secondo le esigenze dell'UCC effettuando tutte le operazioni e le interviste previste nelle diverse fasi del Censimento, nel rispetto della tempistica prevista all'art. 5.

3. Il Rilevatore dovrà offrire massima affidabilità in ordine alla sua preparazione professionale e alla sua capacità di instaurare con i soggetti da intervistare rapporti di fiducia e collaborazione.

4. Le prestazioni oggetto della collaborazione verranno effettuate, di norma, nell'ambito dell'area di rilevazione di competenza assegnata al Rilevatore dall'UCC.

L'elenco delle unità di rilevazione viene fornito dall'UCC ed il numero delle interviste assegnate può variare nel corso della rilevazione. Le prestazioni potranno altresì svolgersi in un'area di rilevazione diversa da quella originariamente assegnata qualora si presentassero situazioni di necessità dell'UCC.

5. L'UCC si riserva di accertare la regolare esecuzione dell'attività del Rilevatore anche tramite il costante controllo o con modalità c.d. "a campione" effettuato dal Responsabile dell'UCC o da altro personale dell'UCC.

6. Al Rilevatore è assegnato un dispositivo informatico (tablet), fornito da Istat, che sarà lo strumento indispensabile per lo svolgimento delle prestazioni ed interviste oggetto del presente contratto. Il Rilevatore è responsabile della conservazione del tablet e dovrà riconsegnarlo all'UCC al termine dell'indagine. In caso di smarrimento o di furto del tablet il Rilevatore si impegna a darne immediata comunicazione all'UCC; in tal caso il Responsabile dell'UCC deve effettuare denuncia presso le competenti Autorità al più presto possibile e comunque non oltre le 48 ore solari dall'avvenimento. In caso di interruzione momentanea delle attività di cui al presente contratto, il Rilevatore, se richiesto dall'UCC, deve riconsegnare temporaneamente il tablet allo stesso.

7. Al Rilevatore è assegnata una tessera nominativa di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di rilevazione per conto dell'UCC. Tale tessera, da mostrarsi a cura del Rilevatore all'intervistato in occasione della rilevazione, viene riconsegnata all'UCC al termine dell'indagine. Il Rilevatore è responsabile della conservazione della stessa. In caso di smarrimento o di furto della tessera il Rilevatore si impegna a darne immediata comunicazione all'UCC e a presentare regolare denuncia alle competenti Autorità. In caso di interruzione momentanea delle attività di cui al presente contratto, il Rilevatore, se richiesto dall'UCC deve riconsegnare temporaneamente la tessera allo stesso.

8. Per il Rilevatore l'eventuale presenza presso la sede dell'UCC e l'eventuale ausilio prestato a/da dipendenti del Comune non costituiscono in nessun caso stabile inserimento dello stesso nella struttura organizzativa del Comune.

9. Nello svolgimento della prestazione il Rilevatore, in ottemperanza alle vigenti norme di legge, nonché di tutela della Privacy, si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragione dell'incarico conferitogli. Il Rilevatore è inoltre soggetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, a quanto previsto dall'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio).

E' fatto inoltre divieto al Rilevatore, in occasione della rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall'ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto di rilevazione.

10. E' fatto obbligo al Rilevatore di partecipare alle giornate di formazione ed agli incontri periodici, prima od in corso di rilevazione, ogni qualvolta richiesto presso le sedi comunicate dal responsabile dell'UCC o da altro personale dell'UCC.

11. Il Rilevatore dichiara, con riferimento all'incarico ricevuto, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste.

12. Durante l'attività di rilevazione il Rilevatore è responsabile e ne risponde personalmente, degli eventuali danni diretti ed indiretti arrecati alle persone e/o alle cose ed esonera l'UCC da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, accollandosi gli oneri conseguenti, senza diritto di rivalsa.

13. Le prestazioni del Rilevatore sono coperte da una assicurazione stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente.

ART. 4 COMPENSO PER LE ATTIVITA'

1. Al Rilevatore incaricato sarà corrisposto un compenso definito dal Comune sulla base di quanto sarà riconosciuto dall'ISTAT e commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettuate, a conclusione delle operazioni di validazione delle attività censuarie da parte di ISTAT.

2. Il compenso riconosciuto al rilevatore è quello indicato dalla Comunicazione ISTAT n.2c del 09/05/2022.

3. I pagamenti dei suddetti corrispettivi avvengono dietro presentazione di nota spese da parte del Rilevatore, a conclusione delle operazioni di validazione da parte dell'ISTAT, indicativamente nel mese di maggio 2023.

4. Le Parti espressamente riconoscono che il corrispettivo indicato nelle precedenti clausole è comprensivo di tutto quanto spettante al Rilevatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

5. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72 per carenza del presupposto soggettivo. Sarà pertanto assoggettato dal Comune a ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.

ART. 5 DURATA DELLA COLLABORAZIONE

1. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione e termina indicativamente il 22 dicembre 2022, salvo per eventuali alcune operazioni di back office che si protrarranno eventualmente fino al 16 gennaio 2023, e ciò nel rispetto del calendario delle operazioni censuarie previste dall'ISTAT, e salvo eventuali proroghe disposte da ISTAT stesso, concesse dal Responsabile dell'UCC e comunicate al Rilevatore per le vie brevi. Entro detto termine devono essere completate le fasi di rilevazione e compilati tutti i questionari assegnati al Rilevatore ed utili ai fini del Censimento.

2. Nel caso di malattia o infortunio, la sospensione del presente contratto non determina una proroga della durata del contratto stesso, che si estingue comunque alla scadenza.

ART. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del presente contratto tale che pregiudichi il buon andamento delle operazioni censuarie, il Responsabile dell'UCC provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o mezzo equivalente il Rilevatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 5 (cinque) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'UCC procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Rilevatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'UCC e corrispondente al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettuate, validate da parte di ISTAT.

3. la violazione degli obblighi di segretezza o l'accertata violazione degli obblighi previsti dal DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) comporteranno la revoca immediata dell'incaricato senza diritto ad alcun compenso. Il Responsabile UCC provvederà a chiamare il rilevatore che segue immediatamente in graduatoria il soggetto inadempiente, nei confronti del quale sia stata definita la procedura di risoluzione.

4. in ogni caso di cessazione del presente rapporto di collaborazione, l'incaricato è tenuto a restituire senza indugi la documentazione ed il materiale affidatogli o di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 7 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 6, l'UCC si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio del Rilevatore, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a. valutazione negativa da parte del Responsabile dell'UCC in merito all'operato del Rilevatore, a seguito di accertamento di gravi inadempienze o gravi errori nello svolgimento dell'incarico, tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;

b. produzione di questionari falsi o frode, a qualsiasi titolo, da parte del Rilevatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

c. ingiustificata sospensione delle attività di rilevazione;

d. mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali;

e. comportamenti con gli intervistati e/o con il personale dell'UCC tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;

f. mancato rispetto dei termini di inizio e conclusione delle attività oggetto del contratto previste dal calendario ISTAT relativo alle diverse fasi di rilevazione.

2. I casi elencati saranno contestati al Rilevatore per iscritto dal Responsabile dell'UCC, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'UCC non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Rilevatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, l'UCC si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al Rilevatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Responsabile dell'UCC e corrispondente al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettuate, validate da parte di ISTAT.

5. La produzione di questionari falsi, da parte del Rilevatore, costituisce inadempimento totale e comporta, da parte dell'UCC, la risoluzione unilaterale del presente contratto, il mancato pagamento al predetto Rilevatore del corrispettivo unitario e totale di cui all'art. 4, nonché l'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria.

ART. 8 FACOLTÀ DI RECESSO

1. Il Rilevatore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. L'UCC è tenuto

esclusivamente al riconoscimento di un compenso per l'attività eseguita fino al momento del recesso, previa validazione da parte di ISTAT.

ART. 9 DESIGNAZIONE INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Rilevatore, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, è designato quale incaricato al trattamento dei dati personali del Censimento, al quale è allegata l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 10 MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto deve essere concordata tra le Parti per iscritto.

ART. 11 CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito le Parti rinviano alla disciplina dettata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto, ed agli atti normativi e regolamentari afferenti il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 nonché alle disposizioni emanate in merito con circolari ISTAT.

ART. 12 FORO COMPETENTE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'UCC e il Rilevatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le clausole del presente contratto sono da intendersi essenziali ed inderogabili e l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo di risarcimento di eventuali danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
2. Il Rilevatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice del Comune di San Vito al Torre, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. A tal fine il Rilevatore dà atto che il Comune gli ha consegnato all'atto della sottoscrizione, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'incaricato autorizza il trattamento dei suoi dati personali in forma cartacea ed informatizzata per l'espletamento delle attività afferenti il censimento e la comunicazione dei suoi dati a ISTAT e agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi della normativa vigente.
5. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in quanto le prestazioni sono riconducibili alla fattispecie di esenzione di cui all'art. 25 della Tabella, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche.

San Vito al Torre lì _____

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Il Rilevatore _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'incaricato dichiara di accettare specificatamente le clausole e le condizioni di cui agli artt. da 1 a 13, nessuna esclusa.

San Vito al Torre, _____

Il Rilevatore _____